



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della **dott.ssa Maria Vittoria Azzollini** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1369/2012 R.G. promossa

Da:

FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE - SLP CISL BRESCIA, con l'avv. **BARTOLINI ENRICO**

PARTE ATTRICE

contro:

POSTE ITALIANE SP, con l'avv. **ZERNERI ANDREA**

PARTE CONVENUTA

Oggetto: obbligo informativa

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 26-4-2012 la Federazione Lavoratori Poste -SLP CISL- di Brescia, richiamato il contenuto di una sentenza del Tribunale di Brescia che nel 2001 aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta di Poste Italiane spa consistita nel rifiuto di comunicare alla O.S. gli specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, esponeva che, mentre dal 2001 al 2010 la società aveva fornito regolarmente tali dati, dal 2010 in poi la stessa li aveva forniti incompleti ed eccessivamente sintetici, tali da non consentire al sindacato il controllo sull'eventuale

superamento del limite annuo delle 250 ore di straordinario di cui all'art. 33 del CCNL del 2007 (art. 31 del CCNL del 2011), così di fatto rendendosi inadempiente ai propri obblighi contrattuali, e chiedeva la condanna della stessa a "comunicare alla O.S. ricorrente gli specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei periodi dal 2010 in avanti".

Poste Italiane spa si costituiva tempestivamente evidenziando che il contenuto dispositivo della sentenza del 2001, basato sulle previsioni del CCNL del 1994, era stato superato dai successivi CCNL che avevano modificato le norme in tema di informativa sindacale sulle prestazioni di lavoro straordinario, sostenendo di aver fornito alla ricorrente tutti i dati richiesti, accorpatisi per unità produttive, e chiedendo il rigetto del ricorso.

Dopo l'interrogatorio libero del segretario provinciale della O.S. ricorrente, l'assunzione dei testimoni, l'acquisizione di documenti e il deposito di note scritte autorizzate delle parti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Mentre l'art. 12 del CCNL del 1994, cui fa riferimento la sentenza del 2001 invocata dalla ricorrente, prevedeva che "le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale, da sottoporre a verifica periodica da parte dell'ente con cadenza almeno trimestrale", con conseguente (implicito) obbligo di informativa sindacale, l'art. 33 del CCNL del 2007 stabilisce "un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore", consentendo il superamento del limite "quando sussistono eccezionali esigenze tecnico-produttive e/o nei casi di forza maggiore" e prevedendo che "in caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto

di confronto tra la direzione dell'unità produttiva interessata e le RSU competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nell'unità produttiva medesima".

Sia i dati che l'informativa devono quindi interessare l'ambito dell'unità produttiva, che rappresenta uno dei livelli di informazione innovativamente previsto dal CCNL del 2007 (che ha sostituito i precedenti livelli: centrale, di sede e di filiale, con i nuovi livelli: nazionale, regionale e di unità produttiva).

Nel corso dell'istruttoria è emerso un contrasto fra le parti sul numero di unità produttive presenti a Brescia. Infatti il segretario provinciale dell'O.S. ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha sostenuto che queste sono quattro, individuando "un'unità produttiva del recapito, che ha 969 dipendenti", mentre la società ha sostenuto che "a Brescia le unità produttive sono tre: CMP, Brescia 1 e Brescia 2 -che sono due filiali", mentre "la RAM è anch'essa una struttura organizzativa di terzo livello come le filiali e il CMP ma non è un'unità produttiva perché non ha relazioni sindacali" (v. dich. teste Punzi).

La nozione di unità produttiva non è univoca, anche perché ricorre in ambiti anche molto diversi fra loro.

In generale secondo la giurisprudenza essa consiste in "un'articolazione autonoma avente sotto il profilo funzionale o finalistico idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione o di scambio di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce quindi una componente organizzata connotata da indipendenza tecnica e amministrativa ..." (v. ex multis Cass. 3129/1998; Cass. 19837/2004).

Ma nulla impedisce ad avviso di questo giudice, che, con specifico riferimento all'ambito sindacale, le parti sociali ne forniscano una diversa definizione, più ampia o più limitata.

Nel caso di specie le parti nel protocollo d'intesa in data 26-9-2012, acquisito in corso di causa, avente ad oggetto proprio le RSU,

hanno espressamente concordato che nelle loro relazioni sindacali la nozione di unità produttiva (nell'ambito delle quali costituire le RSU) comprende la Direzione Generale Corporate, i CMP, i CUAS, i Servizi Postali Aree Metropolitane e le Unità Produttive Territoriali, cioè le Filiali e le altre strutture aziendali ubicate geograficamente entro il confine stesso della Filiale.

Se ne desume che a Brescia vi sono solo tre unità produttive: il CMP e le due Filiali.

Le strutture RAM infatti rilevano autonomamente solo entro i confini delle otto province interessate alle aree metropolitane.

Ciò tuttavia non consente di ritenere che Poste Italiane spa abbia nel caso di specie compiutamente adempiuto all'obbligo di informativa sulle prestazioni di lavoro straordinario.

L'informativa de qua infatti risponde alla specifica finalità di consentire alle OO.SS. di svolgere il ruolo di interlocutore in caso di superamento non occasionale del limite massimo di 250 ore di straordinario pro capite, come previsto dal già citato art. 33 del CCNL del 2007.

Tale ruolo non può essere passivo (cioè dipendere dall'eventuale iniziativa della controparte sindacale), ma deve necessariamente essere attivo e quindi presuppone un controllo attraverso la verifica dei dati forniti semestralmente da Poste Italiane spa.

E' chiaro che per consentire ciò i dati non possono limitarsi agli istogrammi relativi all'andamento delle ore di straordinario nel corso degli anni nelle diverse unità produttive, oggetto delle comunicazioni di Poste Italiane spa (v. doc. 11,12,13, 14 all. fasc. conv.), ma devono essere più specifici e consentire di risalire al numero di ore effettuate se non dai singoli per lo meno da gruppi omogenei di lavoratori, fra cui particolare rilevanza hanno gli addetti al recapito.

Nei limiti sopra esposti -quindi senza alcun riferimento ai programmi artic- il ricorso merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ordina a Poste Italiane spa di comunicare alla SLP-CISL di Brescia dati specifici sul lavoro straordinario effettuato dal 2010 in poi nelle unità produttive da cui desumere le ore di straordinario dei singoli lavoratori o di gruppi omogenei degli stessi (con particolare riferimento agli addetti al recapito); 2) condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese competenze di causa che liquida in € 3.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Brescia, 24 gennaio 2014

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Maria Vittoria Azzollini